

**CONVENZIONE TRA ASL VCO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL
PIEMONTE ORIENTALE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI
ORO/RINO-FARINGEI DI RNA CORONAVIRUS SARS-COV-2 A SUPPORTO
DELLE ATTIVITA'SVOLTE DALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE**

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO con sede legale in Omegna, – Codice
Fiscale/Partita IVA 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Chiara
Serpieri, domiciliata per la presente carica presso la sede legale della stessa ASL, Via
Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB)

E

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" C.F.: 9402140026
– P.I.: 01943490027 con sede in Vercelli – Via Duomo 6 – rappresentata dal Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 25/09/2020, di seguito denominata Università.
Nel seguito congiuntamente definite "le Parti".

PREMESSO CHE:

- E' in vigore sul territorio nazionale lo "stato di emergenza" relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con
particolare riferimento alla pandemia COVID-19 dichiarata ufficialmente
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020.
- Il Governo ha approvato, a livello nazionale, numerosi provvedimenti e disposizioni
normative straordinarie e urgenti al fine di adottare adeguate e proporzionate misure di
contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus.

- Una delle misure fondamentali nell'ambito della gestione dell'emergenza legata al COVID-19 è senz'altro costituita dall'attività di screening sul territorio finalizzata alla tempestiva individuazione dei soggetti portatori del virus, sintomatici o asintomatici, mediante l'esecuzione di tamponi oro/rino-faringei per la ricerca di RNA Coronavirus SARS-COV-2, in modo da circoscrivere quanto prima possibile il contagio adottando tutte le successive prescrizioni fornite dai protocolli sanitari elaborati a tal fine.

- Dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, il Sistema Sanitario Regionale si è attivato con grande impegno anche su questo fronte per l'esecuzione del maggior numero possibile di tamponi, che necessitano comunque di ulteriore incremento dei volumi data la gravità e rilevanza dell'epidemia.

- A seguito dell'emergenza epidemiologica in corso, la Regione Piemonte ha aumentato in modo sostanziale la potenzialità di analisi molecolare interna alla regione in modo da riuscire a circoscrivere, in tempi rapidi, eventuali nuovi focolai d'infezione relativi al virus causale di Covid-19.

- La Regione Piemonte ha voluto potenziare la rete dei laboratori regionali, dotandosi in particolare di laboratori dedicati alla ricerca molecolare di SARS-COV-2, individuando l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte quale soggetto pubblico idoneo per l'allestimento di nuovi ed avanzati laboratori in grado di eseguire diagnosi molecolare per COVID-19.

- La Regione Piemonte, con nota prot. 36084 del 18/4/2020 ha chiesto la disponibilità dell'Università del Piemonte Orientale di allestire un laboratorio che possa eseguire ricerca del bios SARS-COV-2 nei tamponi nasofaringei.

- L'Università ha allestito il laboratorio di cui sopra presso i locali del Centro di Ricerca Traslationale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (di seguito CAAD);

- Il Centro di cui al punto precedente ha le competenze tecniche per svolgere analisi di

laboratorio nell'ambito scientifico oggetto della presente convenzione.

CONSIDERATO CHE:

- Il laboratorio allestito presso il CAAD è dotato di una zona di biosicurezza di livello 2, oltre a fornire supporto al Sistema Sanitario Regionale per integrare la capacità analitica in caso di emergenze sanitarie, può sviluppare diagnostica innovativa, anche in multiplex, per il rilevamento di antigeni, anticorpi e acidi nucleici.

- L'art. 66 del D.P.R. 11/07/1980 n. 382 prevede che le Università: *"purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati"*.

- Le Parti manifestano interesse e disponibilità ad avviare un proficuo rapporto di convenzione per la regolamentazione del servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi oro/rino-faringei di RNA Coronavirus SARS-COV2.

RILEVATO CHE:

- Sul territorio piemontese, la Regione Piemonte ha individuato due laboratori dedicati alla ricerca molecolare di SARS-COV2, il primo presso la sede novarese dell'Università del Piemonte Orientale ed il secondo presso ARPA Piemonte, Località La Loggia (Torino).

- Con nota dell'ASL Città di Torino, prot. n. 142896 del 25/09/2020 avente ad oggetto *"trasmissione piano per lo sviluppo delle attività di laboratorio nella Regione Piemonte in relazione all'emergenza Covid"*, il Direttore del Dipartimento Interaziendale Funzionale a Valenza Regionale "Malattie ed emergenze infettive" (D.I.R.M.E.I.) ed il Direttore Generale Sanità e Welfare hanno comunicato alle ASL del territorio piemontese il coinvolgimento dei laboratori Covid di riferimento, indicando il

laboratorio allestito presso il CAAD dell'Università del Piemonte Orientale quale riferimento per le seguenti Aziende: ASL AL, ASL AT, ASL BI, ASL VC, ASL VCO.

PRESO ATTO CHE:

- La Regione Piemonte, con delibera D.G.R. del 17/07/2020 n. 46-1699, ha stabilito che per l'intera durata del periodo emergenziale il costo sostenuto dalle strutture eroganti il servizio di analisi dei tamponi oro/rino-faringeo è pari a 51,00 € massimo ad esame.

- Le già menzionate attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità del Legislatore attribuite ad entrambe le Parti e le stesse soddisfano quindi pubblici interessi in materia di salute pubblica.

Tutto quanto sopra premesso, fra le Parti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSA

1) Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) La presente convenzione ha ad oggetto il servizio di prestazioni specialistiche da parte del laboratorio COVID allestito presso il CAAD dell'Università del Piemonte Orientale per l'espletamento di analisi molecolari per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS COV2 su tamponi oro/rino-faringei trasmessi dalle Aziende.

2) La prestazione in oggetto è comprensiva della necessaria disponibilità ed utilizzo di strumentazione tecnica, reagenti e di quant'altro occorrente per l'esecuzione dell'analisi e refertazione dei campioni trasmessi dall'Azienda all'Università secondo le procedure e le modalità operative riportate nel successivo articolo 3.

ART. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE

1) Con la presente convenzione l'Università si impegna ad accettare un quantitativo massimo giornaliero (dal lunedì al venerdì, festivi esclusi), che sarà di volta in volta

concordato con il personale del laboratorio, di campioni clinici respiratori (tamponi oro/rino-faringei) trasmessi dall'Azienda, relativi alle attività di screening programmate.

2) Le analisi verranno effettuate dall'Università mediante metodiche molecolari "NAT" (Nucleic Acids Testing). L'Università si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti e le metodologie atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, assicurando la conformità del servizio a quanto previsto dalla vigente normativa ed a quanto contenuto nella presente convenzione.

3) Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 11715 del 03/04/2020 di aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio per la pandemia COVID-19, l'Università garantisce che il laboratorio situato presso la sede del CAAD ed in cui saranno effettuate le analisi, risulta in possesso del riconoscimento quale laboratorio aggiuntivo individuato dalla Regione Piemonte per l'esecuzione della diagnosi molecolare per la ricerca di SARS-COV-2, previo riscontro dei propri risultati diagnostici con quanto rilevato presso i laboratori di riferimento regionali.

4) L'Azienda provvederà a caricare sulla piattaforma di gestione dei tamponi della Regione Piemonte le prenotazioni per singolo tampone; l'insieme delle richieste costituirà l'ordinativo dei campioni da analizzare, garantendo un minimo medio giornaliero pari almeno a 25 campioni.

5) In caso di necessità, l'Azienda può chiedere un incremento temporaneo dell'ordinativo dei tamponi, il laboratorio COVID dell'Università verificherà e comunicherà l'eventuale fattibilità.

6) L'Università eseguirà i test in accordo con le Procedure Operative Standard (SOP) e i termini definiti dal ISS.

7) L'Azienda, utilizzando proprie provette e contenitori coerenti con le specifiche del ISS (Rapporto ISS COVID-19 n11/2020 Rev), effettuerà i prelievi e consegnerà i

campioni con applicate le etichette identificative presso il laboratorio del CAAD, Corso

Trieste, 15/A – 28100 Novara, non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di

prenotazione sulla piattaforma di gestione dei tamponi della Regione Piemonte.

8) L'Università effettuerà l'accettazione dei campioni, consegnandone ricevuta, e

procederà con l'esecuzione delle analisi dei campioni, di norma, entro il termine di 24

ore dall'accettazione. Nel caso in cui la consegna avvenga il venerdì o in un giorno

prefestivo, i campioni saranno conservati a -80°C e analizzati entro il primo giorno

lavorativo successivo.

9) Entro le 48 ore successive all'accettazione, l'Università provvederà ad emettere il

referto sul campione analizzato.

Nel caso in cui la consegna avvenga il venerdì o in un giorno prefestivo, il campione

verrà processato entro le 24 ore del primo giorno lavorativo successivo alla consegna.

10) L'Università, nei termini di cui al punto precedente, effettuerà il trasferimento dei

dati dal proprio LIS interno del laboratorio alla piattaforma di gestione dei tamponi della

Regione Piemonte, sulla quale saranno registrati gli esiti delle analisi richieste.

Parallelamente verrà prodotto il rapporto di prova/referto firmato, relativo ai campioni

analizzati. L'Azienda effettuerà la spedizione dei referti ai singoli destinatari.

11) Nei primi 30 giorni di vigenza della presente convenzione, le Parti verificheranno la

progressiva messa a regime delle procedure di erogazione del servizio adottando di

comune accordo gli eventuali correttivi.

ART. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE

1) Ai sensi della D.G.R. 17 luglio 2020, n. 46-1699, avente ad oggetto “Emergenza da

COVID-19 – Ulteriore revisione della tariffa della prestazione di indagine diagnostica

connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone oro/rino-fango, a modifica della D.G.R.

n. 2-1315 del 05.05.2020”, la tariffa per l'esecuzione della prestazione di “VIRUS

SARS-COV-2 ACIDO NUCLEICO IN MATERIALE BIOLOGICO. RICERCA

QUALITATIVA/QUANTITATIVA”, eseguita in virtù della presente convenzione

dall’Università in favore dell’Azienda, è stabilita nella misura unitaria pari ad € 51,00

per ciascun esame quale remunerazione dei costi sostenuti, salvo ulteriori revisioni

conseguenti a successivi provvedimenti normativi emanati nel corso di vigenza della

convenzione o conseguenti a decisioni dell’Università laddove ciò sia possibile.

2) L’Università emetterà fattura elettronica con cadenza mensile nei confronti

dell’Azienda, che provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dal

ricevimento.

ART. 5 – DURATA E RINNOVO

1) La presente convenzione ha validità annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione.

2) La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente a seguito di ulteriori

disposizioni normative nel frattempo emanate con riferimento all’evoluzione

dell’emergenza COVID-19, previo scambio di comunicazioni fra le Parti.

3) Qualora non venga garantito il numero medio minimo giornaliero dei tamponi di cui

all’art. 3 c. 4 della presente convenzione, l’Università si riserva la possibilità di recedere

dal presente accordo.

4) La presente convenzione potrà essere rinnovata previa adozione di apposito ulteriore

provvedimento formale delle Parti. E’ in ogni caso escluso il rinnovo tacito.

Art. 6 – RESPONSABILI E REFERENTI TECNICI

1) Vengono designati dalle Parti i seguenti Responsabili della convenzione, con facoltà

di delega:

- Responsabile della convenzione per l’Università è il Rettore o suo delegato.

- Responsabile della convenzione per l’Azienda è il Dott. Cappuccia Nino.

2) Vengono designati i seguenti Referenti tecnici della convenzione, con facoltà di

delega:

- Le funzioni di Referente tecnico per l'Università sono attribuite alla Prof.ssa Mara Giordano;

- Le funzioni di Referente tecnico per l'Azienda sono attribuite alla Dott.ssa Rossi Cinzia.

3) Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente l'eventuale sostituzione dei responsabili e referenti sopra individuati nel periodo di validità della convenzione. Le Parti si impegnano inoltre a sottoporre a valutazione periodica le modalità di esecuzione della presente convenzione, in modo da verificarne l'idoneità ovvero le eventuali possibilità di miglioramento e/o efficientamento delle prestazioni, da stabilirsi di comune accordo.

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI

1) Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione unicamente per i fini da quest'ultima previsti, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), nonché del D. Lgs. 196/2003 come integrato e modificato dal D.Lgs. 101/2018.

2) Con la firma della presente Convenzione, le Parti accettano e riconoscono di agire secondo i seguenti ruoli sotto il punto di vista delle Leggi in materia di protezione dei dati personali:

- l'Azienda Sanitaria Locale VCO è Titolare del trattamento. L'Azienda Sanitaria Locale VCO ha proceduto a designare un Responsabile della protezione dei dati ("DPO") contattabile all'indirizzo dpo@aslvc.it;

- l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" è Responsabile del trattamento. L'Università ha proceduto a designare un Responsabile della protezione dei dati ("DPO") contattabile all'indirizzo dpo@uniupo.it.

Con la firma della presente convenzione le Parti si impegnano alla sottoscrizione di un accordo per il trattamento dei dati personali, come previsto dall'articolo 28 del GDPR.

3) L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. fornita dall'Azienda agli interessati è disponibile all'indirizzo: <https://www.aslvco.it/privacy/>.

4) Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi dato e/o informazione scambiata in esecuzione della presente convenzione, impegnandosi a non diffonderne il contenuto se non nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 – CONTROVERSIE

1) Per tutte le eventuali controversie relative alla presente convenzione, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità e/o efficacia, che non possano essere in prima istanza risolte amichevolmente tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 9 – REGISTRAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

1) La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente.

2) La presente convenzione, composta di 9 articoli, letta ed accettata nella sua integrità dalle Parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990.

3) L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università del Piemonte Orientale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015.

Letto, confermato e sottoscritto, nelle date risultanti dalle firme digitali apposte dalle Parti.

Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

Il Rettore

(Prof. Gian Carlo Avanzi)

Azienda ASL VCO

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Chiara Serpieri)